



COMUNE DI  
PRIGNANO s/S



UNIONE COMUNI  
DISTRETTO CERAMICO

**COMUNE DI PRIGNANO s/S**

PROVINCIA DI MODENA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 22 del 22/02/2019**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019, DOTAZIONE ORGANICA. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CANALI VALTER	SINDACO	X
COSTI ROBERTA	VICE SINDACO	X
AGUZZOLI MICHELA	ASSESSORE	
CANALI MATTEO	ASSESSORE	X
SGHEDONI GESSICA	ASSESSORE	

Presenti: 3

Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale

Assume la Presidenza Valter Canali

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019, DOTAZIONE ORGANICA. PROVVEDIMENTI**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";
- il comma 228 della L. 208/2015 il quale stabilisce che: "(...) Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018 (...)"
- l'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 con il quale si dispone che: "(...) All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di

stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti»;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare l'articolo 6, co. 4, 4 bis e 6, che, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni e integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

RILEVATO che:

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, ha comportato che all'interno dell'Ente non sono emerse situazioni di personale in esubero;
- si è proceduto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, alla ricognizione del personale in esubero e dell'assenza di eccedenza di personale, così come risulta da delibera di G. C. n. 109 del 22.12.2018;
- si è proceduto altresì, al fine di definire la programmazione di fabbisogno di personale, ad una ridefinizione della dotazione organica;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto

modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

VISTA la nuova dotazione organica dell'Ente, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente, e ritenutala meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO CHE la capacità assunzionale del Comune di Prignano s/S deve essere calcolata tenendo in considerazione che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle "categorie protette" di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d'obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti cessati a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001;

RICORDATO CHE le assunzioni flessibili sono sottoposte ai vigenti tetti/limiti assunzionali di cui ai rapporti di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del Decreto-legge 78/2011 come convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 122/2013;

VISTO, pertanto, l' art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016, che stabilisce che "(...) a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato (...) nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009; (...) a decorrere dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale (...). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (...). Resta fermo che comunque la spesa non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (...)";

**RICHIAMATE:**

- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Molise, nell'adunanza del 30 maggio 2017, che stabilisce che "il rispetto di tale vincolo normativo di cui sopra, come risultante dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consente di usufruire, in relazione alla medesima annualità, del regime più favorevole del cento per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile (...)";

- la deliberazione n.25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è stato chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume il valore di riferimento statico;

VISTO l'art.3 comma 5 del D.L.n.90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n.114/2014, il quale prevede che a decorrere dagli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 91 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

- il Comune di Prignano s/S, con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 19.12.2017, ha approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 ed elenco annuale 2018;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, ha attestato, così come risulta da certificazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - allegato C, quanto segue:

- l'Ente ha rispettato le norme e i vincoli relativi al costo del personale, nonché il vincolo della progressiva riduzione della spesa del personale;

- dal Conto Consuntivo 2017 l'Ente risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs n. 267/2000 e non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

- che la spesa necessaria per le assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata inserita nel bilancio di previsione finanziario e rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

- che per il Comune di Prignano s/S il rapporto dipendenti/popolazione, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, risulta essere superiore al 24%;

VISTO il seguente prospetto relativo al programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e piano annuale di assunzione anno 2019, allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede nello specifico:

**ANNO 2019:**

Effettuazione di una mobilità interna per la copertura di un posto di cat. B3 con la qualifica di 'collaboratore amministrativo' da assegnare all'ufficio Servizi Demografici dell'Ente. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale cat. B3 da reperire attraverso mobilità esterna ex art. 30. D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. ovvero mediante concorso pubblico.

Assunzione a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali) di n. 1 unità di personale cat. D, attraverso la procedura di cui all'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, da destinare al Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Suap e Commercio.

**ANNO 2020:**

Turn over in corso del personale cessato nell'anno precedente per qualsiasi causa, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia.

**ANNO 2021:**

Turn over del personale cessato nell'anno precedente per qualsiasi causa, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia.

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, anche in considerazione di cessazioni per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione, oggi in evoluzione, o per dimissioni volontarie;

RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/ 2021, il piano occupazionale 2019 e la nuova dotazione organica, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale, che formano gli allegati A e B del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera di C.C n. 19 del 27.02.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario esercizio 2018/20;
- con Delibera di G. C. n.111 del 22.12.2018 è stato approvato il PEG provvisorio Esercizio 2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.448/2001, pervenuto all'Ente in data 20.02.2019 prot. n. 1186, agli atti dell'Ufficio Personale;

VISTI:

- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i ;
- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i ;
- il D. Lgs. 150/2009 s.m.i;

- il D. Lgs. 81/2015;
- la L. 296/2006;
- la L. 125/2013;
- la L. 125/2015;
- la L. 208/2015;
- l'articolo 1, commi 557, 557-bis 557-ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali come recentemente modificato dal D.L. 90/2014;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- la Legge di stabilità n. 190/2014;
- il D.L. 113/2016 come convertito;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- la legge di bilancio 2019 ovvero la Legge 31 dicembre 2018 n.145;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1)DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e il relativo elenco annuale 2019, nonché la Dotazione Organica dell'Ente, che costituiscono rispettivamente **l'allegato A e l'allegato B** del presente atto e del quale formano parte integrante e sostanziale;

2)DI DARE ATTO che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

3)DI DARE ALTRESI' ATTO che il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, ha attestato, così come risulta da certificazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - **allegato C**, quanto segue:

- l'Ente ha rispettato le norme e i vincoli relativi al costo del personale, nonché il vincolo della progressiva riduzione della spesa del personale;
- dal Conto Consuntivo 2017 l'Ente risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs n. 267/2000 e non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che la spesa necessaria per le assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata prevista nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e rispetta i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- che per il Comune di Prignano s/S il rapporto dipendenti/popolazione, sulla

base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, risulta essere superiore al 24%;

4)DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni della normativa sulle assunzioni di personale negli enti locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ovvero nuove esigenze al momento non programmabili o infine anche in considerazione di cessazioni per raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge in materia di pensione, oggi in continua evoluzione, o per dimissioni volontarie;

5)DI PREVEDERE che l'Ente possa, ove ne ravvisi la necessità, procedere anche ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

6)DI TRASMETTERE copia delle presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU, nonché alla Ragioneria generale dello Stato tramite il nuovo modulo denominato 'Piano dei fabbisogni' presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. come modificato dal D.Lgs 175/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare R.G.S. n. 18/2018;

7)DI PUBBLICARE il presente atto, oltre che all'Albo pretorio informatico del Comune, sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 'Personale', nell'ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 16 del D.Lgs 33/2013;

8)DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 2000.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Valter Canali

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Vitale

***Atto firmato digitalmente***

***Atto firmato digitalmente***

---